



BUONGIORNO!

Foglio d'istruzioni per l'entrata in Svizzera

Se intende effettuare un viaggio in Svizzera, attende una visita dall'estero o desidera invitare qualcuno dall'estero, le seguenti informazioni potranno esserLe utili.

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera è associata all'accordo Schengen e fa quindi parte dello spazio Schengen. L'entrata e il soggiorno non sottostante a permesso della durata massima di tre mesi sottostanno pertanto alle disposizioni dell'accordo Schengen. Per soggiorni fino a tre mesi, la Svizzera rilascia alle persone sottostanti all'obbligo del visto un visto Schengen valevole per l'intero spazio Schengen.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI L'ENTRATA E LA NOTIFICAZIONE

• CONDIZIONI D'ENTRATA

Per entrare in Svizzera, i cittadini stranieri necessitano di un documento di viaggio valevole e riconosciuto dalla Svizzera. In determinati casi è inoltre necessario un visto. Occorre infine che siano a disposizione sufficienti mezzi finanziari per il sostentamento durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o che tali mezzi possano essere procurati legalmente. L'Ufficio federale della migrazione (UFM), le rappresentanze di Svizzera all'estero e le autorità cantonali competenti in materia di stranieri sono disposte a fornire qualsiasi informazione relativa alle condizioni generali d'entrata in Svizzera (www.bfm.admin.ch).

• SCOPO E DURATA DEL SOGGIORNO

I visitatori entrati legalmente in Svizzera e che non vi esplicano un'attività lucrativa non necessitano un permesso di dimora se il loro soggiorno non supera tre mesi. Il soggiorno non deve superare i tre mesi in un periodo di sei mesi. Gli stranieri che sotto-

stanno all'obbligo del visto sono tenuti ad osservare la durata del soggiorno indicata nel visto.

Gli stranieri che desiderano esercitare un'attività lucrativa nel nostro Paese, sono tenuti a procurarsi una pertinente autorizzazione. Ulteriori informazioni in merito possono essere ottenute presso le autorità cantonali di migrazione competenti per il futuro luogo di lavoro.

• PRESCRIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE

Chiunque alloggia persone straniere dietro pagamento è tenuto a notificarlo immediatamente. Non vi è invece obbligo di notificazione per chi alloggia persone straniere a titolo gratuito; sono fatte salve disposizioni cantonali più severe. È vietato esercitare un'attività lucrativa senza il pertinente permesso. Lo straniero che non può lasciare la Svizzera entro il termine previsto è tenuto a notificarsi immediatamente presso la competente autorità comunale o cantonale.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Le rappresentanze di Svizzera all'estero possono far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia allorché il richiedente non disponga di mezzi finanziari sufficienti o sussistano dubbi in merito. Il garante si impegna a assumere le spese scoperte (comprese le spese legate a incidenti, malattia, ritorno), fino a un montante di Fr. 30'000.-, occasionate alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche dal soggiorno dello straniero. Se è necessaria una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza di Svizzera all'estero competente mette a disposizione dello straniero un pertinente modulo con le necessarie istruzioni.

Il fatto di essere in possesso di una dichiarazione di garanzia accettata dalle autorità competenti non dà diritto al rilascio del visto.

• TASSE

Il trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità cantonali è soggetto a tassa. Di regola, la tassa va versata anticipatamente mediante l'apposito bollettino di versamento.

• ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia, l'autorità competente chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio.

La copertura minima dell'assicurazione è di 30'000 Euro (doppio conversione).

PROCEDURA

1. Gli stranieri che sottostanno all'obbligo del visto inoltrano una domanda di visto presso la rappresentanza di Svizzera all'estero competente per il luogo del domicilio. Il modulo di domanda di visto è consegnato gratuitamente dalla rappresentanza all'estero. Esso dev'essere accompagnato dal documento di viaggio e, se ne è fatta richiesta, da ulteriori documenti che attestano lo scopo del viaggio.
2. Se la rappresentanza all'estero richiede una dichiarazione di garanzia, lo straniero compila il pertinente modulo e lo sottopone al garante.
3. Il garante completa e firma il modulo di garanzia e lo invia, unitamente ai pertinenti documenti (vedi più oltre), alla competente autorità cantonale o comunale (vedi retro).
4. La dichiarazione di garanzia è controllata dalla competente autorità cantonale o comunale ed è registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione.
5. L'esito del controllo è comunicato senza indugio alla rappresentanza all'estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto.

ULTERIORI DOCUMENTI (da precisare da parte delle autorità competenti)

Per il controllo della dichiarazione di garanzia occorre fornire, su richiesta, i seguenti documenti:

- Documenti d'identità (passaporto, carta d'identità, libretto per stranieri)
- Documenti atti a comprovare la solvibilità (estratti dei conti in banca, conteggio del salario, estimazione dell'imponibile, estratto dell'ufficio delle esecuzioni)
- Ricevuta postale che attesta l'avvenuto versamento della tassa per il trattamento del modulo; la tassa ammonta a Fr. _____

Altri:

- _____



PROTEZIONE GIURIDICA

In caso di rifiuto del visto la rappresentanza all'estero notifica la decisione al richiedente, a nome dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), mediante il modulo standard previsto dall'Allegato VI del Codice dei visti (art. 6 cpv. 2 LStr). Entro un termine di trenta giorni dalla notifica il richiedente può fare opposizione scritta alla decisione presso l'UFM, 3003 Berna (art. 6 cpv. 2bis LStr). In tal caso l'UFM emana una decisione formale soggetta a tassa, impugnabile entro trenta giorni dalla notifica dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Contro il parere negativo dell'autorità cantonale o comunale non sussiste un diritto di ricorso autonomo.

DOVE INOLTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA?

Il garante inoltra la dichiarazione di garanzia presso la competente **autorità comunale** (Ufficio controllo abitanti, Cancelleria comunale, ecc.) se abita in uno dei Cantoni qui di seguito:

- Argovia
- Basilea Campagna
- Berna
- Friburgo
- Grigioni
- San Gallo
- Svitto
- Turgovia
- Uri
- Vallese
- Vaud
- Zurigo

Il garante inoltra la dichiarazione di garanzia presso l'**autorità cantonale di migrazione** se abita in uno dei Cantoni qui di seguito:

AI Amt für Ausländerfragen Marktgasse 2 9050 Appenzell Tel. 071 788 95 21	NE Service des migrations (SMIG) Rue de Tivoli 28 2003 Neuchâtel Tel. 032 889 63 10
AR Migrationsamt Landsgemeindeplatz 5 Postfach 162 9043 Trogen Tel. 071 343 63 33	NW Amt für Justiz Migration Kreuzstrasse 2 6371 Stans Tel. 041 618 44 90/91
BS Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt Bevölkerungsdienste und Migration Migrationsamt Spiegelgasse 6 Postfach 4001 Basel Tel. 061 267 71 71	OW Amt für Justiz St. Antonistrasse 4 Postfach 1149 6061 Sarnen Tel. 041 666 66 70
GE Office cantonal de la population Service des Etrangers et des Confédérés Route de Chancy 88 1213 Onex Tel. 022 546 48 88	SH Migrationsamt und Passbüro Mühlentalstrasse 105 8200 Schaffhausen Tel. 052 632 74 76
GL Departement für Sicherheit und Justiz Fachstelle für Migration Postgasse 29 8750 Glarus Tel. 055 646 68 90	SO Migration und Schweizer Ausweise Ambassadorenhof 4509 Solothurn Tel. 032 627 28 37/40
JU Service de la population 1, rue du 24-septembre 2800 Delémont Tel. 032 420 56 80	TI Sezione della popolazione Via Lugano 4 6500 Bellinzona Tel. 091 814 72 11/12
LU Amt für Migration des Kantons Luzern Fruuttstrasse 15 6002 Luzern Tel. 041 228 77 82	ZG Amt für Migration (AFM) Aabachstrasse 1 Postfach 857 6301 Zug Tel. 041 728 50 50
	FL Ausländer- und Passamt (APA) Liechtensteinische Landesverwaltung Städtle 38 FL-9490 Vaduz Tel. 00423 236 61 65

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ufficio federale della migrazione, CH-3003 Berna-Wabern, Tel. 031 325 11 11 Fax. 031 325 81 95